



REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

Ordinanza n. **15** del 27/07/2024

OGGETTO: OBBLIGO DI TAGLIO SIEPI E/O RAMI CHE SPORGONO SULLA PUBBLICA VIA

IL SINDACO

Visto l'art. 29 del D. lgs. n. 285 del 30.04.1992 che recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria";

Accertato che, in molti casi, ai bordi delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale stessa, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;

Rilevato inoltre che le ramificazioni delle alberature ad alto fusto, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, in alcuni casi coprono gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;

Ricordato che gli artt. 16 e 17 del D. lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e le piantagioni, in relazione all'altezza delle stesse ed alla tipologia di strada;

Ricordato altresì che il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2018, introduce ulteriori disposizioni per la manutenzione e la distanza di siepi e piante rispetto al confine stradale;

Ricordato inoltre che in caso di incidente o danneggiamento a terzi causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi, ecc.) proveniente da terreni privati confinanti con la strada interessata, il proprietario delle aree stesse può essere chiamato in causa quale responsabile o corresponsabile del danno;

Ritenuto per quanto sopra di assumere provvedimenti affinché tutti i proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolate le siepi, le alberature ed ogni altro tipo di vegetazione al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione;

Ritenuto inoltre di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è rivolto;

Visti gli articoli 896 e 2043 del Codice Civile;

Visto il T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli articoli 15, 16, 17, 29, 30 e 31 del vigente Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

ORDINA AI PROPRIETARI DEI TERRENI CONFINANTI E/O LIMITROFI CON TUTTE LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DI PROVVEDERE A MANTENERE LE SIEPI E LE ALBERATURE, IVI COMPRESI LE PIANTE DI ALTO FUSTO, NONCHE' OGNI ALTRO TIPO DI VEGETAZIONE, PERMANENTEMENTE REGOLATI IN MANIERA TALE DA EVITARE RESTRINGIMENTI DELLA STRADA, GARANTIRE LA VISIBILITA' E LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, ANCHE PEDONALE, ASSICURANDO LA PIENA VISIBILITA' E LA LEGGIBILITA' DELLA SEGNALETICA STRADALE DALLA DISTANZA E DALL'ANGOLAZIONE NECESSARIA; E' FATTO ALTRESI' OBBLIGO AI PROPRIETARI DI TUTTI I TERRENI CONFINANTI E/O LIMITROFI CON LA SEDE STRADALE DI RIMUOVERE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE ALBERI, RAMAGLIE DI QUALSIASI SPECIE E/O DIMENSIONI CHE, PER EFFETTO DI INTEMPERIE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, VENGAO A CADERE SUL PIANO VIABILE.

AVVERTE che in caso di inottemperanza si provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio con addebito delle relative spese e con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del Codice della Strada e dal vigente regolamento comunale;

Che la presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale ed attraverso i consueti canali di informazione;

Che è fatto obbligo a chiunque interessato di osservare il disposto della presente Ordinanza;

Che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).

AVVISA che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, ricorso avanti al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di giorni centoventi dalla medesima data. Sempre nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

IL SINDACO
Dot. Giulio BOSSO

